



I.S.I.S.S. "Tonino Guerra"

Con Sezioni Associate I.P.I.A. "Benelli", I.T.C.G. e Liceo Scientifico "Einaudi"
Piazzale Lorenzo Moni, 3 – 47863 NOVAFELTRIA (RN)
Tel. Segr. 0541920130 / 0541926178 - Pres. 0541921214 - Fax 0541926177
Sito: www.isisstoninguerra.gov.it E-mail: RNIS00300D@istruzione.it
PEC: rnis00300d@pec.istruzione.it



Prot. n. 1016/4.1.m

Novafeltria 02/02/2019

Spett.le
Media Direct s.r.l.
Via Villaggio Europa,3
36063 Bassano del Grappa (VI)

OGGETTO: ORDINATIVO PER LA FORNITURA DI N. 1 CRONOMETRO DA BANCO CON FOTOTRAGUARDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPN-EM-2018-18 - TITOLO PROGETTO: B.Y.O.S.: BRING YOUR OWN SKILLS - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFCR9F – CUP: D96G18000100006 - CIG: ZE026DC9B5

- Richiamato il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1- comma 143 – della L. 13 luglio 2015 n. 107", sostituito il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- Atteso che il nuovo Regolamento, ovvero il D.I. n.129/2018 è entrato in vigore il 17/11/2018 e che le disposizioni nello stesso previste si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero dall'1/1/2019, con l'eccezione di quanto disciplinato dall'art.55 – comma 3, ovvero:
* "Procedure e contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati in data successiva al 17/11/18;
* "contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, procedure e contratti per i quali non siano stati inoltrati gli inviti a presentare offerte al 17/11/18;
per i quali le disposizioni del c.d. "Nuovo Regolamento" si applicano a far data dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione in G.U., coincidente con il 17/11/18;
- Visto l'art. 24 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'art. 5 comma 4bis, del D. L. 143/2003, così come convertito, con modificazioni, nella Legge 212/2003, per il quale, fra l'altro "(...) Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le Amministrazioni Pubbliche (...) possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A. (...)";
- Visto, altresì, l'art. 1 – comma 3 – del D. L. 168/2004, così come convertito, con modificazioni, nella Legge 191/2004, il quale testualmente recita "(...) Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 Aprile 2002, n. 101. (...)";
- Vista la Legge n. 266 del 29/12/2005, cd. "Legge Finanziaria 2006", ed in particolare i commi 159 e 160 dell'art. 1 della predetta disposizione normativa, dettanti integrazioni in materia di procedure d'acquisto di beni e/o servizi;
- Visto, infine, il comma 449 della legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 – per il quale le istituzioni scolastiche, con decorrenza 01/01/2007, sono escluse dall'obbligatorietà di effettuazione degli acquisti in convenzione CONSIP fermo restando l'obbligo di effettuare il confronto prezzo/qualità con i beni offerti nelle convenzioni medesime;
- Visto, d'altra parte, l'art.2- commi da 569 a 572 – della L. n. 244 del 24/12/2007 – Legge Finanziaria 2008 – il quale, ai punti anzidetti disciplina l'obbligo imposto alle amministrazioni centrali e periferiche di effettuare acquisti mediante la concessionaria Consip Spa, con esclusione fra gli altri degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado;
- Visto infine l'art. 11 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111 per il quale, ferma restando la facoltà di poter ricorrere alle predette convenzioni, permane l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, all'evidente scopo di concorrere al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica;
- Richiamato il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 il quale introduce un obbligo generalizzato per le Pubbliche Amministrazioni del ricorso alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi. Viene previsto, infatti, che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui al citato articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;
- Atteso tuttavia che detto obbligo generalizzato del ricorso alle Convenzioni Consip, ex D.L. 52/2012 così come convertito nella Legge fino all'annualità 2015 pareva non applicabile alle istituzioni scolastiche in quanto la normativa vigente non faceva altro che specificare il previgente quadro normativo sul ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip per il quale le Istituzioni Scolastiche per gli acquisti potevano utilizzare le Convenzioni Consip attive o, altrimenti, nel caso di acquisti autonomi potevano utilizzare, come limite massimo per la libera contrattazione, i parametri prezzo-qualità di dette convenzioni;
- Atteso, pertanto, che per il 2016 la Legge di Stabilità, ovvero Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, è finalizzata ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo /qualità delle Convenzioni per gli acquisti pubblici, dando atto che il mancato ricorso agli strumenti Consip medesimi è disincentivato mediante introduzione dell'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi;
- Atteso, d'altra parte, che per il 2018 nulla è innovato al riguardo;
- Richiamato, all'uopo, il comma 516 dell'art. 1 della citata Legge 208/2015, per il quale:
"(...)516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid.(...)"
- Verificato il rispetto dei parametri qualità/prezzo delle forniture CONSIP ed in particolare accertato che non vi sono, al momento, sul "sito CONSIP" convenzioni attive inerenti la fornitura dei beni e servizi in parola, dando atto che è formalmente garantito il rispetto del disposto di cui al capoverso precedente;
- Verificato il rispetto del limite di spesa di cui al sopra citato art. 34 – 1° comma – del D. l. 44/2001, peraltro riconfermato annualmente dal Consiglio di Istituto con apposito atto deliberativo;
- Visto l'art. 3 - comma 1 – della L. 13 Agosto 2010 n. 136 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare all'adempimento di cui al comma 1 della citata norma per il quale "gli appaltatori (...) a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti

Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di regolare fattura, **IN FORMATO ELETTRONICO** - secondo le modalità previste dal Decreto MEF 03/04/2013 N. 55 - intestata a Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra" con sede legale a Novafeltria (RN) in Piazzale Lorenzo Moni, 3 - C.F. 80034510414 – CODICE UNIVOCO UFFICIO UFCR9F e CIG indicato in oggetto – nei tempi previsti dal D.Lgs. 192/2012 previa verifica di Regolarità Contributiva dell'operatore economico ai sensi della relativa normativa e specificatamente dell'art. 6, comma 3, lettera d) del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e indicando nella fattura, se di spettanza, quanto specificato relativamente agli obblighi dei fornitori ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190 relativamente allo "Split Payment" e successivi Decreti attuativi.



Attività / Progetto _____ - € _____
N. Imp. Infoschool _____ del _____
Smart CIG ZE026DC9B5
<input type="checkbox"/> Stato Vincolato <input type="checkbox"/> Stato non Vincolato <input type="checkbox"/> Non Stato

Attività / Progetto _____ - € _____
N. Imp. Infoschool _____ del _____
Smart CIG ZE026DC9B5
<input type="checkbox"/> Stato Vincolato <input type="checkbox"/> Stato non Vincolato <input type="checkbox"/> Non Stato